



Comune di Villafranca di Verona

PROVINCIA DI VERONA

AREA SICUREZZA E COMMERCIO

Ufficio proponente: POLIZIA MUNICIPALE

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 5 DEL 25/02/2026

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE CON GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE AI 21 GRADI E DI QUALSIASI ALTRA BEVANDA O BIBITA IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE, DALLE ORE 19.00 DEL 28/02/2026 ALLE ORE 02.00 DEL 01/03/2026, NONCHE' DI BOMBOLETTE SPRAY DI SCHIUMA DA BARBA ED ALTRE SOSTANZE IMBRATTANTI, DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00 DEL 28/02/2026, IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DI CARNEVALE – (RECUPERO EVENTO DELLA GIORNATA DEL 14/02/2026).

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza *“la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”*;
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla *safety*, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *“la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;

CONSTATATO che:

- negli eventi che richiamano un numero importante di persone, solitamente si verifica l’assunzione di bevande, anche alcoliche, fornite direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni o poste in vendita da ambulanti o ancora acquistabili presso gli esercizi di vicinato ovvero i pubblici esercizi, con possibile ricorrenza dei richiamati rischi;
- le predette attività effettuano, per lo più nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e/o lattine, le quali vengono poi consumate ed abbandonate a terra dagli acquirenti nell’ambito del ritrovo o sui marciapiedi, le vie, le piazze, con grave rischio e pregiudizio per la pubblica incolumità, in special modo nel caso di improvvisi e repentini esodi delle persone;
- che, soprattutto i contenitori in vetro, possono altresì essere utilizzati come corpi contundenti da

persone alterate ovvero in occasione di risse o diverbi;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 1, lettera E) del Regolamento di Polizia Urbana, il quale fa divieto di utilizzare, in occasione di manifestazioni carnevalesche su aree d'uso pubblico, prodotti schiumogeni di qualsiasi tipo e sorta ovvero altre sostanze per imbrattare, anche solo per scherzo, le persone o le cose;

CONSIDERATO che sabato 28/02/2026 - (giornata di recupero evento del 14/02/2026 non eseguito per condizioni meteorologiche avverse), dalle ore 19:00 alle ore 24.00 circa, si svolgerà nel centro del capoluogo la tradizionale sfilata de carri allegorici di Carnevale ed attività ad esse connesse con inizio alle ore 18.00;

ATTESO che, in tale occasione, nel passato si sono verificati ripetuti episodi di ingente reciproco imbrattamento con schiuma da barba tra gruppi di minorenni, con inizio già dal primo pomeriggio e prosecuzione in orario serale, soprattutto nelle vie adiacenti all'area di sfilata dei carri allegorici, con creazione di pericolo per le persone a causa della scivolosità delle superfici marmoree rese viscido dalla schiuma da barba;

PRESO ATTO della necessità di porre in essere, senza indugio, iniziative e provvedimenti volti ad impedire l'utilizzo dei contenitori delle bevande all'interno e nelle adiacenze delle manifestazioni e dei ritrovi, nonché il verificarsi di episodi con massiccio utilizzo di sostanze schiumogene vietate;

RITENUTO che l'ordinanza contingibile ed urgente sia strumento idoneo al contrasto di tal specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale durante i vari tipi di eventi organizzati;

CONSIDERATO che sulla libertà di iniziativa commerciale, prevale, la necessità di preservare la pubblica incolumità e il più generale interesse pubblico in presenza di potenziali rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro e/o lattine nell'ambito della su citate manifestazioni di festeggiamento del Carnevale 2026;

VISTI:

- l'art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010 *"I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza"*;
- gli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, in cui si recita che: *"I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui a devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza."*
- l'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche."*
- l'art. 12, comma 1 del Decreto Legge 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48: *"1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente"*

decreto, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

- l'art. 11, comma 1, lettera ee) del Regolamento di Polizia Urbana;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 “*Modifiche al sistema penale*” e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi in premessa enunciati:

1. per il giorno 28/02/2026 - (*giornata di recupero evento del 14/02/2026 non eseguito per condizioni meteorologiche avverse*), dalle ore 18.00 alle ore 24.00, nel centro abitato del capoluogo, il divieto di vendita di bombolette spray di schiuma da barba od altre sostanze atte ad imbrattare le persone, fatta eccezione per i prodotti specifici di carnevale (stelle filanti spray, coriandoli, etc.) nell'ambito di 500 metri dalle seguenti aree: via Perugia, via Trieste, via Nino Bixio, via Bellotti, corso Vittorio Emanuele II, via Rensi, via Roma;
2. dalle ore 19.00 del giorno 28/02/2026 alle ore 02.00 del giorno 01/03/2026, nel centro abitato del capoluogo, il divieto di vendita di bevande con gradazione alcolica superiore ai 21 gradi e la vendita di qualsiasi altra bevanda o bibita in contenitori di vetro e/o lattine, anche per asporto, nell'ambito di 500 metri dalle seguenti aree: via Perugia, via Trieste, via Nino Bixio, via Bellotti, corso Vittorio Emanuele II, via Rensi, via Roma. La somministrazione, in contenitori di vetro, è consentita unicamente se il consumo avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico.

L'inosservanza dei precetti di cui sopra, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, prevede una sanzione amministrativa da euro € 25,00 a € 500,00, salvo spese di notifica e altri oneri di legge e/o di procedimento.

DISPONE ALTRESI' CHE

- ☐ la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalle Forze di Polizia che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 del Decreto Legge n. 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 e s.m.i.;
- ☐ la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima;
- ☐ la presente ordinanza sia comunicata al Prefetto di Verona.

RENDE NOTO CHE

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO

Dall'Oca Roberto Luca / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente